

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere.)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 1957

(62<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

« Disposizioni per il personale della Magistratura » **(623-B)** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 767, 768, 769
AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	767, 768
DE PIETRO . . . . .	767, 769
MONNI . . . . .	768
NACUCCHI . . . . .	769
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	767

« Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali » **(2046-Urgenza)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	765, 766
PRESIDENTE . . . . .	765, 766
RAVAGNAN . . . . .	766

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Cornaggia Medici, De Pietro, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio, Tessitori e Zelioli Lanzini.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge.

« **Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali** » **(2046-Urgenza)** (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

AZARA, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato due modificazioni alle norme del Codice penale e del Codice penale militare di pace riguardanti i delitti di attentato e vilipendio agli organi costituzionali, rispettivamente previsti dagli articoli 289 e 290 del Codice penale e 81 del Codice militare di pace.

Gli stessi articoli avevano già subito con la legge 11 novembre 1947, n. 1317, una modificazione di adattamento mediante la soppressione delle indicazioni degli organi costituzionali inesistenti o decaduti e la sostituzione costituzionali della Repubblica, a eccezione della Corte costituzionale, prevista nella Corte costituzionale, non ancora istituita nel 1947.

Il disegno di legge ora sottoposto all'esame del Senato, mira appunto a colmare tale lacuna. Nel numero 2 dell'articolo 289 del Codice penale, nel testo della già citata legge 11 novembre 1947, n. 1317, dopo le parole « alle Assemblee legislative o ad una di queste » sono state inserite le parole « o alla Corte costituzionale »; nel primo comma dell'articolo 290, sempre del testo della legge del 1947, dopo le parole « ... ovvero il Governo » sono state inserite le parole « o la Corte costituzionale ».

Tanto nell'articolo 289, quanto nell'articolo 290, sono state poi soppresse le indicazioni concernenti l'Assemblea costituente, che non è più fra gli organi costituzionali.

Analoga inserzione delle parole « o la Corte costituzionale », è fatta nel primo comma dell'articolo 81 del Codice penale militare di pace, dopo le parole « ... ovvero il Governo ».

Sembra, pertanto, che il testo del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, possa essere approvato anche dal Senato, senza alcun emendamento.

RAVAGNAN, L'articolo 81 del Codice penale militare di pace che cosa dice esattamente?

PRESIDENTE. Non si tratta che di una aggiunta, per quanto riguarda la Corte costituzionale, e della soppressione del riferimento all'Assemblea costituente ...

AZARA, *relatore*. In sostanza l'articolo 81 diceva prima così: « Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o l'ordine giudiziario, è punito ecc. »; ora, tra

le parole « ovvero il Governo o l'ordine giudiziario » si sono inserite le parole « o la Corte costituzionale ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli articoli 289 e 290 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 289. (*Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale, o alle Assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

« ART. 290. (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 81 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 81. (*Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato*). — Il militare, che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni per il personale della Magistratura » (623-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale della Magistratura » già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiara aperta la discussione sulla modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

AZARA, *relatore*. Questo disegno di legge, presentato dal Guardasigilli De Pietro nel 1954, è stato già approvato, con qualche piccolo emendamento, dal Senato e trasmesso alla Camera. Gli articoli approvati dalla Assemblea senatoriale sono stati tutti quanti approvati dalla Camera dei deputati, escluso il secondo comma dell'articolo 3, che è stato soppresso. L'articolo 3, recita, nel testo approvato dal Senato: « Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non

sia possibile provvedere diversamente ». E fin qui l'articolo è stato approvato anche dalla Camera dei deputati.

Il comma seguente dice: « Per tali applicazioni, che non possono avere durata superiore ai sei mesi e possono essere rinnovate per egual periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione ». Tale comma era stato da noi approvato, ritenendo che esso costituisse una opportuna limitazione dei poteri del Ministro; ma la Camera dei deputati l'ha interpretato in maniera affatto opposta e perciò l'ha soppresso.

Ora si tratta di decidere se riapprovare il nostro testo e mandarlo di nuovo alla Camera, oppure accettare la soppressione che è stata effettuata.

PRESIDENTE. Il relatore che cosa propone?

AZARA, *relatore*. Per manifeste ragioni di urgenza, io proporrei di approvare il testo della Camera ...

DE PIETRO. Io penso che in questo caso il più qualificato a esprimere la sua opinione sia il Governo: se il problema infatti è per il Governo urgente, e si ritiene necessaria una pronta applicazione della legge ...

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Debbo dire, con estrema lealtà, alla Commissione, che la proposta di soppressione del comma in esame è partita dallo stesso Presidente della III Commissione della Camera dei deputati, con una motivazione che può essere rivelata, perchè è ormai consacrata a verbale, e cioè che questo comma avrebbe potuto prestarsi a forme di favoritismo. Chi vi parla ha cercato di spiegare che preoccupazioni di tal genere — ammesso che possano sorgere — si comprendono, semmai, nei confronti degli articoli 1 e 2, perchè quando si parla di esercizio di funzioni di categoria superiore per magistrati di corte di appello e di tribunale compresi negli elenchi dei promovibili, ciò, evidentemente, può preconstituire un titolo ai fini della carriera e del-

l'avanzamento. Ma, nel caso in esame, si tratta di coprire quelle sedi nelle quali c'è molto lavoro e anzi — vorrei dire — molto lavoro arretrato e non ci vuol andare nessuno.

Di fronte a situazioni di tal genere, data la norma sulla inamovibilità, il Ministro si trovava — e si trova — nella condizione di non poterle risolvere; e allora ha pensato che, facendo ai magistrati la proposta di andare in tali sedi, per sei mesi, senza che perdano il posto del quale sono titolari e con una indennità di trasferta che, anche se non è elevata, tuttavia costituisce sempre un vantaggio economico, avrebbe avuto il modo di far fronte a dette situazioni. Al fine poi di limitare i poteri del Ministro anche in un campo così marginale — e di lasciare caso per caso la valutazione diretta ai capi di Corte, responsabili delle sedi e degli uffici nei quali esiste carenza di magistrati e quindi lavoro arretrato —, si è formulato questo secondo comma dell'articolo 3, il quale precisa che l'applicazione è della durata di sei mesi e può essere rinnovata (il che costituisce una garanzia sia per i magistrati, sia per il Ministero, sia per i capi di Corte) e nello stesso tempo stabilisce che, per le applicazioni, le proposte — anche non nominative — devono esser fatte dal capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato dovrà prestare servizio. Sembrava, dunque, che il comma in argomento non avesse niente a che vedere con la ricordata preoccupazione: anzi tutto, perchè non può certo costituire un caso di favoritismo il mandare, dietro suo consenso, una persona in una sede nella quale non vuol andare nessuno; in secondo luogo, perchè, in attesa della costituzione del Consiglio superiore della magistratura, ci si è attenuti al principio che ogni intervento del Ministro — in questo periodo di transizione — sia, per così dire, « filtrato » da una valutazione fatta da un capo di Corte.

Nonostante tutte queste spiegazioni, la replica della stessa motivazione da parte del Presidente della III Commissione della Camera ha determinato una certa perplessità in seno alla Commissione stessa, e la soppressione del comma è stata approvata, anche se di stretta misura.

Premesse queste considerazioni, che fotografano la situazione, debbo aggiungere che il Governo è perfettamente convinto della bontà della sua proposta. Comunque la valutazione è ora al Senato, e il Governo non vuole certo suscitare una guerra fra i due rami del Parlamento per il comma soppresso.

MONNI. Comprendo benissimo le ragioni di opportunità per le quali il relatore senatore Azara ha proposto che, nonostante la stortura rilevata, il disegno di legge sia ora approvato così come è stato ridotto dalla Camera dei deputati. Tuttavia chiedo scusa se sono costretto a dire che non sono dello stesso avviso, sia perchè non è la prima volta che la Camera dei deputati, dopo che ha commesso qualche errore, ci prega di correggerlo, come è avvenuto anche di recente in forma ufficiale; sia perchè noi siamo convinti di non aver commesso alcun errore approvando il disegno di legge così come l'abbiamo approvato. Ora, noi conosciamo le ragioni del provvedimento, che sono state esposte, in modo chiarissimo, dall'onorevole Scalfaro; e sappiamo anche come si è svolta la discussione davanti alla terza Commissione della Camera: abbiamo quindi tutti gli elementi per essere sicuri di ciò che avverrà rimandando alla Camera il testo così come noi l'avevamo in precedenza approvato: vale a dire che la Camera certamente non avrà alcuna difficoltà a riconoscere di aver commesso un errore.

D'altra parte, mentre noi andiamo in vacanza, la Camera rimane aperta e perciò avrà tutto il tempo per rivedere il testo del disegno di legge. Chiedo dunque che si insista nel mantenere il testo già approvato dal Senato.

AZARA, *relatore*. Desidero far presente che la mia proposta era motivata solamente da ragioni di opportunità pratica, al fine di far entrare in vigore la legge al più presto: ma condivido in pieno le osservazioni dell'amico Monni come del resto risultava implicitamente dalla mia stessa relazione. Comunque, non solo non insisto nella mia proposta, ma la ritiro.

PRESIDENTE. Vorrei osservare che le accennate ragioni di opportunità non hanno in questo momento un peso molto sensibile, per-

chè stiamo entrando nel periodo delle ferie giudiziarie e, quindi, in ogni caso, la legge non potrebbe dare i suoi frutti prima del mese di settembre...

NACUCCHI. E poi la Camera potrebbe approvare subito il nostro testo.

DE PIETRO. D'altra parte, non si può presupporre che una determinata disposizione di legge debba servire a giustificare o a consentire abusi o favoritissimi; e ciò particolarmente in questo caso, perchè, concretamente e per il suo stesso tenore, il comma soppresso limita i poteri del Ministro. Dirò anzi che, conoscendo ora la motivazione che ha determinato la soppressione, noi dobbiamo insistere nell'approvazione del comma in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Do lettura, per maggiore chiarezza, del primo comma dell'articolo 3, che è stato approvato nel medesimo testo da noi e dalla Camera:

« Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente ».

Il secondo comma, che noi avevamo approvato e che la Camera ha soppresso, è invece il seguente:

« Per tali applicazioni, che non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere rinnovate per egual periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione ».

Metto ai voti la proposta di ripristinare tale comma.

(È approvata).

Mi piace constatare, anche perchè la competente Commissione dell'altro ramo del Par-

lamento possa tenere conto, che tale approvazione è avvenuta all'unanimità.

Metto ora ai voti l'intero disegno di legge del quale do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 114 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è modificato come segue:

« I magistrati di Corte di appello ed i magistrati di Tribunale compresi negli elenchi dei promovibili alla categoria superiore a seguito di scrutinio, possono, con il loro consenso, essere destinati ad esercitare le funzioni della categoria superiore negli uffici giudiziari nei quali risultano vacanze di organico nella stessa categoria.

« Tali applicazioni non possono eccedere il numero di dieci per i magistrati di Corte di appello e quello di ventinove per i magistrati di Tribunale, e sono disposte tenendosi presenti le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sull'ordine di precedenza nelle promozioni.

« I magistrati applicati conseguono la promozione secondo il turno stabilito negli articoli 177 e seguenti dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

#### Art. 2.

Ferma restando la disposizione dell'articolo 111 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Ministro di grazia e giustizia, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, può, con suo decreto, sentiti il presidente della Corte di appello ed il procuratore generale, applicare ai tribunali, anche in soprannumero alle piante organiche, non più di quattro magistrati addetti a preture comprese nelle circoscrizioni dei tribunali medesimi.

L'applicazione cessa col 31 dicembre dell'anno in cui è stata disposta, ma può essere rinnovata.

Il magistrato applicato continua ad esercitare le sue funzioni nell'ufficio di cui è titolare. Nel decreto di applicazione sono stabiliti i periodi durante i quali il magistrato deve prestare servizio nel tribunale al quale viene applicato.

L'applicazione non può disporsi — relativamente ai magistrati inamovibili — senza il loro consenso.

Il periodo di applicazione non interrompe l'effettivo servizio di pretura ai fini del compimento del biennio di cui all'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392.

#### Art. 3.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di disporre, per eccezionali ed impellenti esigenze di servizio, l'applicazione, con il loro consenso, di magistrati di ogni categoria, esclusi i magistrati di cassazione con funzioni direttive, a posti vacanti ai quali non sia possibile provvedere diversamente.

Per tali applicazioni, che non possono avere durata superiore a sei mesi e possono essere

rinnovate per egual periodo, è necessaria la proposta, anche non nominativa, del capo di Corte alla cui dipendenza il magistrato deve prestare servizio durante l'applicazione.

#### Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 158 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

« I concorrenti possono altresì inviare entro lo stesso termine di cui al primo comma lavori giudiziari di loro libera scelta in numero non superiore a dieci ed altri titoli ».

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,20.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.